

**REGOLAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 125 E 238 DEL D.LGS. N.163/2006**

**DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI  
AFFIDATI DA M4 S.P.A. DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI  
ALL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006**

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI**

1. Oggetto
2. Principi applicabili
3. Definizioni
4. Durata del contratto
5. Il Responsabile del Procedimento

## **TITOLO II - PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

6. Avvio della procedura di selezione del contraente
7. Procedura di selezione
8. Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione
9. La valutazione delle offerte e il Comitato acquisti-appalti
10. Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva
11. Procedura per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a quarantamila euro

## **TITOLO III - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

12. Stipulazione e forma del contratto
13. Documentazione antimafia

## **TITOLO IV - ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI**

14. Formazione di elenchi di operatori qualificati
15. Procedura di formazione degli elenchi di operatori qualificati
16. Requisiti per l'iscrizione agli elenchi

## **TITOLO V - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

17. Fase esecutiva del contratto
18. Modalità di pagamento
19. Tracciabilità dei flussi finanziari

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

#### 1. Oggetto

1.1 Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina, ai sensi degli artt. 125 e 238 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito anche il “**Codice**”), le modalità e le procedure per l’affidamento, la stipulazione e l’esecuzione, da parte di M4 S.p.A. (di seguito anche la “**Società committente**” o la “**Committente**”), di appalti di lavori di importo inferiore a 200.000 euro, nonché di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 211.000 euro.

1.2 [Le disposizioni previste nel presente Regolamento dovranno trovare riscontro nelle procedure contenute nel Modello organizzativo *ex d.lgs. 231/2001* adottato da M4 S.p.A.].

#### 2. Principi applicabili

2.1 Per i contratti di cui all’art.1, il soggetto appaltatore viene individuato secondo le modalità previste dal Regolamento e in coerenza con le procedure aziendali per gli approvvigionamenti.

2.2 Le procedure di affidamento e le modalità di esecuzione di lavori, servizi e forniture previste dal Regolamento devono garantire la qualità delle prestazioni richieste e devono assicurare il rispetto dei principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza ossia i principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, tempestività, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2.3 In applicazione dei suddetti principi, nella fase di selezione del contraente non sono consentite discriminazioni basate su elementi di localizzazione territoriale che non siano fondate su ragioni tecniche e che non siano giustificate da effettive esigenze di efficienza e di buon andamento delle attività della Committente.

2.4 Gli appalti di lavori, forniture o servizi non possono essere frazionati al fine specifico di escluderli dall’applicazione delle norme del Codice.

2.5 Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di appalto soggetti al Regolamento è assicurato secondo le regole e le modalità previste dal Codice.

2.6 Ai fini del calcolo delle soglie di cui all’art.1, occorre fare riferimento all’importo totale del contratto al netto dell’IVA.

2.7 Se il contratto ha durata pluriennale, occorre fare riferimento al valore complessivo del

contratto per tutta la sua durata.

2.8 Se il contratto è frazionato in lotti, occorre fare riferimento alla somma di tutti i lotti.

### 3. Definizioni

3.1 Ai fini del Regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 3 del d.lgs.n.163/2006 e, in particolare, le definizioni che seguono:

il “**Codice**” è il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al d.lgs. n.163/2006;

i “**contratti**” o i “**contratti pubblici**” sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori;

il “**Regolamento di attuazione del Codice**” è il regolamento contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, intitolato “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”;

i “**settori speciali**” dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del Codice;

i “**settori ordinari**” dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del Codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

gli “**appalti pubblici**” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice;

gli “**appalti pubblici di lavori**” sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del Codice, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara;

i “**lavori**” comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle

che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I del Codice, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;

gli “**appalti pubblici di forniture**” sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

gli “**appalti pubblici di servizi**” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Codice;

l’ “**accordo quadro**” è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti, da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

i contratti “**di rilevanza comunitaria**” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, del Codice, nonché al Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi;

i contratti “**sotto soglia**” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, del Codice, nonché del Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi;

i “**contratti esclusi**” sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, del Codice sottratti in tutto o in parte alla disciplina del Codice, e quelli non contemplati dal Codice medesimo;

le “**imprese pubbliche**” sono le imprese in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese;

le “**Amministrazioni aggiudicatrici**” sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

gli “**Enti aggiudicatori**” comprendono le “Amministrazioni aggiudicatrici”, le “imprese pubbliche” ed i soggetti che, non essendo Amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi concessi loro dall'Autorità competente secondo le norme vigenti;

il “**profilo di committente**” è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice, nonché dall'allegato X, punto 2, del medesimo;

le “**procedure di affidamento**” e l’ “affidamento” comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

le “**procedure aperte**” sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

le “**procedure ristrette**” sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

le “**procedure negoziate**” sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

l’ “**Autorità**” è l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, successivamente rinominata Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 163/2006.

#### **4. Durata del contratto**

4.1 I contratti di appalto devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacito rinnovo.

4.2 I suddetti contratti possono contenere clausole che prevedono la facoltà di recesso della Committente.

#### **5. Il Responsabile del procedimento**

5.1 Ai sensi dell’art. 10, comma 9, del Codice, per ciascun appalto da affidare in base alle disposizioni del presente Regolamento, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento (RP).

5.2 Il RP svolge i compiti inerenti alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che sono previsti dal Codice e che sono meglio specificati nel presente Regolamento.

5.3 Il RP è individuato tra i dipendenti di M4 S.p.A. in possesso di titolo di studio e di competenze adeguate in relazione ai compiti per i quali è nominato.

5.4 Esso deve inoltre essere individuato tra i dipendenti con responsabilità di tipo manageriale.

5.5 Il nominativo del RP viene tempestivamente comunicato, secondo le modalità definite dal Codice, ai candidati/partecipanti alla procedura di selezione.

## TITOLO II

### PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

#### 6. Avvio della procedura di selezione del contraente

6.1 La procedura di selezione del contraente viene avviata con l'emissione della Richiesta di Acquisto (di seguito l'"RDA") da parte di Funzione acquisti e contratti (di seguito l'"Unità richiedente interessata"), secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.

6.2 L'RDA contiene tutti gli elementi previsti dalle procedure aziendali.

6.3 In particolare l'RDA deve indicare:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) i tempi di consegna/realizzazione della prestazione;
- c) tutti i documenti tecnici di riferimento;
- d) la tipologia e l'importo stimato delle prestazioni oggetto del contratto.

6.4 L'RDA deve essere corredata da tutti i documenti tecnici che definiscono l'oggetto dei lavori, delle forniture o dei servizi.

6.5 La procedura di selezione successiva all'emissione dell'RDA è di competenza della Funzione Acquisti e Contratti.

6.6 Ricevuta l'RDA, viene identificato, secondo le regole previste nell'art. 4, il RP al quale spettano le funzioni e i compiti previsti nei seguenti articoli del presente Titolo II.

#### 7. Procedura di selezione

7.1 Subito dopo la sua individuazione, il RP definisce, in coerenza con le procedure aziendali e con le indicazioni ricevute dalla Funzione Acquisti e Contratti, il criterio di aggiudicazione applicabile all'appalto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e le clausole contrattuali essenziali, comprese eventuali clausole di rinnovo, clausole di revisione dei prezzi, opzioni o penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

7.2 Il RP, secondo le modalità richiamate al precedente capoverso, definisce inoltre la procedura di selezione del contraente applicabile all'appalto per il quale si procede.

7.3 Di norma la procedura di selezione è costituita da una gara informale, svolta nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

7.4 Qualora lo ritenga opportuno in considerazione dell'importo, della tipologia di appalto,

delle condizioni di mercato e delle esigenze della Committente, il RP, in accordo con la Funzione Acquisti e Contratti, può optare per il ricorso alla preventiva pubblicazione del bando, in deroga alla normale procedura di gara informale.

7.5 La procedura di gara informale si compone di due fasi: *i)* un'indagine preliminare di mercato finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura e *ii)* una fase finalizzata alla selezione del contraente tra i soggetti invitati.

7.6 Con l'indagine preliminare di mercato, vengono individuati, ove possibile, gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e vengono selezionati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

7.7 Nell'attuazione dei suddetti principi concorrenziali e nella definizione del numero degli operatori da invitare si tiene conto anche dell'importo dell'appalto e delle circostanze del caso concreto ossia delle caratteristiche del mercato di riferimento e della prestazione oggetto del contratto da affidare.

7.8 Il RP, in accordo con la Funzione Acquisti e Contratti, definisce le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato, optando per una delle seguenti possibilità:

- i. pubblicazione sul profilo di committente e sul sito internet di M4 S.p.a. di un avviso recante una succinta descrizione degli elementi essenziali dell'appalto e della procedura di aggiudicazione che si intende seguire, accompagnato da un invito agli operatori interessati a prendere contatto con la Committente;
- ii. determinazione *ex ante* dei criteri prescelti per la ricognizione del mercato e per la selezione delle imprese che potrebbero essere interessate all'appalto nonché dei criteri di selezione delle imprese da invitare alla procedura, tenendo conto del principio di rotazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la selezione potrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- le esperienze contrattuali registrate dalla Committente nei confronti dell'impresa richiedente l'invito o da invitare,
- l'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione delle prestazioni;
- il sorteggio tra tutti i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara informale.

I suddetti criteri, in considerazione anche dell'importo dell'appalto, andranno pubblicati sul profilo di committente e sul sito internet di M4 S.p.a. o andranno forniti a chi vi abbia interesse e ne faccia richiesta.

- iii. ricorso ai risultati di indagini di mercato periodiche effettuate sulla base di criteri di ricognizione determinati preventivamente o ad elenchi aperti di operatori economici



qualificati, istituiti e pubblicati sul sito internet di M4 S.p.a. e aggiornati periodicamente, nel caso in cui, al fine di ottimizzare le tempistiche di svolgimento delle gare informali e le procedure di riscontro dei requisiti, si ritenga preferibile ricorrere ad indagini di mercato non riferite al singolo affidamento. In tali casi, la scelta dei soggetti chiamati a partecipare dovrà avvenire tenendo conto del principio di rotazione.

7.9 Una volta individuati i soggetti da invitare alla gara, il RP invia contestualmente a tutte le ditte selezionate la lettera di invito alla gara la quale deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome, indirizzo, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telefax della Società committente;
- b) codice identificativo gara (CIG) ed importo dell'eventuale contribuzione ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a carico dell'operatore economico che intende partecipare alla procedura;
- c) l'oggetto delle prestazioni di appalto, le relative caratteristiche tecniche e il loro valore massimo stimato, al netto dell'IVA, con l'indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) il luogo di esecuzione dei lavori, servizi e forniture;
- e) il termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) i termini di pagamento;
- g) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- h) il criterio di aggiudicazione prescelto: "prezzo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa" con l'indicazione dei criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e della ponderazione attribuita a ciascuno di essi e, se del caso, della gerarchia di applicazione dei criteri stessi;
- i) nel caso in cui non si faccia ricorso agli elenchi di operatori qualificati, i requisiti generali e i requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- j) le modalità di comprova del possesso dei requisiti;
- k) il termine e le modalità per la ricezione delle offerte con l'indicazione dell'indirizzo a cui devono essere inviate. Tale termine deve essere stabilito tenendo conto della complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto, del tempo che si ritiene ordinariamente necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto;
- l) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- m) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratto e del Regolamento;
- n) eventuali specificazioni alla disciplina dell'avvalimento, nei limiti di cui all'art. 49 del Codice dei Contratti;
- o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- p) l'indicazione della data e del luogo in cui si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte;
- q) la documentazione da allegare all'offerta;
- r) l'indirizzo presso il quale è possibile consultare e richiedere gli elaborati che compongono il progetto, compreso il Capitolato speciale d'appalto qualora tale documentazione non sia in tutto o in parte allegata alla lettera di invito;
- s) l'informativa che la Committente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
- t) l'indicazione che la Committente si riserva insindacabilmente di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza corresponsione di risarcimenti o indennizzi di sorta a favore dei concorrenti;
- u) la specificazione delle modalità di negoziazione per l'acquisizione di offerte migliorative;
- v) l'avviso che la Committente ha la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
- w) altre informazioni ritenute pertinenti.

## **8. Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione**

8.1 Fermo restando l'obbligo, per i partecipanti alla gara, di possedere i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 38 del Codice, il RP, qualora non si faccia ricorso agli elenchi di qualificazione di cui alla lett. iii. dell'art. 7, definisce i requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che i professionisti o i soggetti indicati dagli artt. 34 e seguenti del Codice devono possedere per partecipare alla gara.

8.2 La definizione dei suddetti requisiti dovrà avvenire tenendo in considerazione la tipologia, le categorie e gli importi stimati dell'appalto.

8.3 I requisiti speciali identificati devono essere elencati nella lettera di invito.

8.4 Il RP verifica il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale nei

confronti del soggetto che risulti aggiudicatario al termine della negoziazione, anche qualora si tratti di soggetto iscritto negli elenchi di qualificazione di cui alla lett. iii dell'art.7.

## **9. La valutazione delle offerte e la Commissione di gara**

9.1 La valutazione delle offerte ricevute e la formazione della loro graduatoria è demandata ad una Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, che svolge il proprio compito di garanzia della corretta applicazione del Codice nel rispetto delle procedure aziendali e in coordinamento con la Funzione Acquisti e Contratti.

9.2 La Commissione dovrà provvedere alla verbalizzazione delle operazioni di gara.

## **10. Aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva**

10.1 Ultimate le valutazioni tecniche ed economiche delle offerte ed individuato il miglior offerente, il RP definisce la graduatoria e sottopone l'aggiudicazione provvisoria alla Funzione Acquisti e Contratti.

10.2 Il Consigliere Delegato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione per le aggiudicazioni di valore superiore a 50.000 Euro, provvede all'approvazione dell'aggiudicazione proposta dal RP mediante aggiudicazione definitiva.

10.3 L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.

10.4 L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

10.5 L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine per la stipulazione del contratto indicato nel seguente art.11.

10.6 Il RP, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva, comunica d'ufficio a tutti i concorrenti, nelle forme indicate nella lettera di invito, l'esito della procedura di gara.

10.7 Nel caso in cui la Committente abbia deciso di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, il RP ne dà tempestiva comunicazione d'ufficio a tutti i concorrenti.

10.8 Il RP provvede altresì alle comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previste dall'art. 7, commi 8 e ss. del Codice.

## **11. Procedura per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a quarantamila euro**

11.1 Per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a quarantamila euro, IVA esclusa, il responsabile del procedimento può ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore economico, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice Appalti.

11.2. Gli affidamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ed a favore di operatori economici in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice e più in generale dei requisiti richiesti dalla normativa vigente di settore;

11.3. In relazione a ciascun affidamento effettuato ai sensi del presente articolo, il responsabile del procedimento provvede a redigere una sintetica relazione dando atto delle ragioni che hanno reso necessario l'affidamento, dei motivi della scelta del fornitore selezionato e dello svolgimento della negoziazione.

## **TITOLO III**

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

#### **12. Stipulazione e forma del contratto**

12.1 Il contratto di appalto è stipulato, in nome e per conto della Società committente, dal Consigliere Delegato o da altro rappresentante di M4 S.p.A. dotato dei necessari poteri, sulla base delle rispettive procure.

12.2 La stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo il diverso termine eventualmente previsto nell'invito ad offrire ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

12.3 Ai sensi dell'art. 11, comma 10, del Codice, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Resta peraltro possibile procedere all'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Codice.

12.4 Il contratto di appalto deve essere necessariamente stipulato per iscritto, secondo le forme previste dalla procedura aziendale.

12.5 Fino al momento della stipulazione del contratto gli atti del procedimento di selezione del contraente possono essere motivatamente revocati dalla Società Committente.

12.6 La Funzione acquisti e contratti è competente per tutti gli adempimenti inerenti alla predisposizione ed alla stipulazione del contratto.

12.7 La Funzione acquisti e contratti provvede alla conservazione dei contratti stipulati.

#### **13. Documentazione antimafia**

13.1 Ai sensi di quanto previsto dal Protocollo di Legalità, siglato in data 27 marzo 2014 con Comune di Milano e Prefettura di Milano, e in ottemperanza alla disciplina derogatoria delle Linee Guida adottate dal CCASGO prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti relativi ai lavori, servizi e forniture soggetti al presente Regolamento o i contratti e i subcontratti relativi ai lavori, servizi e forniture inerenti alle attività individuate con il regolamento di cui al comma 7 dell'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, la Società Committente deve acquisire dal Prefetto competente l'informativa antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 (recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136").

13.5 La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata secondo le modalità indicate dal Protocollo di Legalità, siglato in data 27 marzo 2014 con Comune di Milano e Prefettura di Milano, fermo restando l'applicazione della disciplina derogatoria delle Linee

Guida adottate dal CCASGO.

13.6 Decorso il termine di quarantacinque giorni dal momento in cui il Prefetto competente abbia ricevuto la richiesta di informazione antimafia o il termine di ulteriori trenta giorni nei casi di verifiche ritenute di particolare complessità ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di informazione, la Società committente procede ad autorizzare il subcontratto anche in assenza dell'informazione antimafia. In tal caso il subcontratto è stipulato sotto condizione risolutiva e, nel caso in cui successivamente dovesse intervenire l'informazione interdittiva, la Società committente dovrà provvedere tempestivamente a revocare l'autorizzazione al subcontratto.

## TITOLO IV

### ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

#### 14. Elenchi di operatori qualificati

14.1 Al fine di rendere possibile lo svolgimento dell'indagine di mercato secondo la modalità di cui all'art.7, lett. iii., M4 S.p.a. ha istituito sul proprio sito internet un "portale di qualifica dei fornitori" (di seguito "PQF") per la formazione di due elenchi aperti di operatori economici qualificati:

- a) l' "*Albo fornitori*": per forniture, servizi e lavori di rilevanza strategica;
- b) la "*Vendor list*": per forniture, servizi e lavori non strategici.

14.2 Entrambe gli elenchi sono suddivisi in sezioni in base alle categorie merceologiche.

#### 15. Procedura di formazione degli elenchi di operatori qualificati

15.1 Il PQF è attivo sul sito internet della Società M4 S.p.a..

15.2 Dell'esistenza del PQF viene pubblicato avviso sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del Codice.

15.3 Il portale è operativo in maniera permanente e viene costantemente aggiornato.

15.4 I soggetti di cui all'art. 15 del Regolamento possono registrarsi al PQF in qualsiasi momento, al fine di avviare la procedura di qualificazione.

15.5 Al momento della registrazione, il candidato provvede a caricare sulla piattaforma informatica tutta la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione nelle categorie merceologiche di suo interesse nell'ambito dei due elenchi.

15.6 Tempestivamente la Funzione Acquisti e Contratti valuta le candidature e

conseguentemente accetta o respinge la domanda di qualificazione.

15.7 Le fasi del processo di qualifica e l'esito di tale processo possono essere monitorati costantemente da ciascun candidato direttamente sul PQF.

## **16. Requisiti per l'iscrizione agli elenchi**

16.1 Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione agli elenchi di cui all'art. 13 i professionisti e i soggetti indicati dagli artt. 34 e seguenti del Codice che siano in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del Codice e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa e professionale indicati dalla Società M4 S.p.a. nel portale di cui all'art. 13.

16.2 Per appalti di particolare complessità o che necessitano di un particolare livello di competenza tecnica, M4 S.p.a. può richiedere, per l'iscrizione ai suddetti elenchi, il possesso di speciali requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità.

16.3 M4 S.p.a. si riserva la possibilità di verificare, in qualsiasi momento, la permanenza, in capo agli operatori economici iscritti negli elenchi, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'iscrizione.

16.4 La Funzione acquisti e contratti può disporre, in qualsiasi momento, la cancellazione dagli elenchi degli operatori economici iscritti nei rispettivi elenchi:

- a) qualora questi abbiano fornito false attestazioni o falsa documentazione in sede di presentazione della domanda di iscrizione;
- b) qualora, durante il periodo di iscrizione, vengano meno, in capo agli operatori iscritti, tutti o alcuni dei requisiti di idoneità richiesti per l'iscrizione;
- c) qualora un operatore iscritto commetta gravi e reiterate irregolarità nella conduzione degli appalti affidati.

16.5 La Funzione acquisti e contratti può disporre, in qualsiasi momento, la sospensione dall'iscrizione negli elenchi per gli operatori economici che, nell'esecuzione degli appalti affidati, compiano irregolarità che non comportano la cancellazione dagli elenchi.

16.6 La durata della sospensione è determinata in rapporto alla gravità dell'irregolarità accertata.

## TITOLO V

### ESECUZIONE DEL CONTRATTO

#### 17. Fase esecutiva del contratto

17.1 L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta, per quanto attiene all'applicazione del Codice e del Regolamento di attuazione del Codice, al controllo e alla vigilanza del RP che ha la facoltà di delegare i compiti operativi connessi alla sua funzione a propri collaboratori in possesso di idonea professionalità. Al RP spetta comunque il compito di vigilare sull'operato dei propri collaboratori nell'esercizio dei compiti a loro delegati.

17.2 La Società committente, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (di seguito "il DURC") in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

17.3 In particolare, in fase di esecuzione del contratto, la Committente acquisisce d'ufficio, per via telematica, il DURC in corso di validità per: *a)* il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; *b)* il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale. La Committente inoltre acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del Codice.

17.4 In caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RP dà disposizioni di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

17.5 In ogni caso, per i contratti di lavori, servizi o forniture, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

17.6 In applicazione dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del Codice, in caso di ottenimento di DURC dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il RPE propone alla Società la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

17.7 Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il



subappaltatore, la Committente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio dei contratti pubblici per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del Regolamento di attuazione del Codice.

17.8 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice. Tali pagamenti, eseguiti dalla Committente, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RP e sottoscritte dagli interessati.

17.9 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente capoverso, il RP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## **18. Modalità di pagamento**

18.1 Ai contratti soggetti alle disposizioni del presente Regolamento che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi si applicano i termini di pagamento stabiliti dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 231/2002.

18.2 Le parti di tali contratti possono pattuire, in modo espresso, un termine di pagamento superiore ai termini richiamati al comma precedente quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto stesso e sempre che il termine pattuito non risulti gravemente iniquo in danno del debitore.

18.3 In ogni caso, il termine di pagamento non può mai essere superiore a sessanta giorni.

18.4 In caso di mancato pagamento nei termini previsti dal contratto, la Committente, salvo che il ritardo sia dovuto ad una causa a questa non imputabile, è tenuta a corrispondere al fornitore gli interessi legali di mora su base giornaliera così come definiti all'art. 2, lett. e), del d.lgs. 231/2002, corrispondenti al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali.

18.5 Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il

pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.

## **19. Tracciabilità dei flussi finanziari**

19.1 A tutti gli appalti soggetti al presente Regolamento si applica l'art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114 in tema di controllo dei flussi finanziari relativi alla realizzazione di infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi, c.d. MGO (Monitoraggio Grandi Opere).

19.2 Ogni pagamento posto in essere dalla Committente in esecuzione di tali appalti deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Protocollo Operativo M4 sottoscritto il 6 maggio 2014 dalla Società Concessionaria M4, il Comune di Milano, il CCASGO (Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere), il D.I.P.E. (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) ed il Consorzio CBI.

19.3 Il contraente dovrà accettare integralmente ed espressamente tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo Operativo "M4" di cui al punto precedente, dichiarando di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio in esso contenuto nell'art.7 nonché la possibilità di revoca o risoluzione del contratto nei casi indicati dall'art.7, comma 2 dello stesso Protocollo Operativo.

19.4 Nei contratti relativi agli appalti di cui al presente Regolamento, la Committente inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al menzionato articolo di legge.

19.5 La Committente verifica altresì che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente Regolamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al menzionato articolo di legge.